II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 1980

che autorizza il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi ad escludere dal trattamento comunitario cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, per donna, per ragazza e per bambini, diversi dagli indumenti della categoria 15 A, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, della sottovoce ex 61.02 B della tariffa doganale comune, categoria 15 B, originari della Iugoslavia e messi in libera pratica negli altri Stati membri

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(80/285/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

vista la domanda a titolo dell'articolo 115, primo comma, del trattato che i governi dei paesi del Benelux hanno presentato alla Commissione delle Comunità europee in data 8 febbraio 1980 al fine di essere autorizzati ad escludere dal trattamento comunitario cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, per donna, per ragazza e per bambini, diversi dagli indumenti della categoria 15 A, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, della sottovoce ex 61.02 B della tariffa doganale comune, categoria 15 B, originari della Iugoslavia e messi in libera pratica negli altri Stati membri,

considerando che l'importazione nella Comunità dei prodotti in causa originari della Iugoslavia ha formato oggetto di un accordo negoziato tra la Comunità e questo paese ;

considerando che nel contesto di detto accordo la Iugoslavia si è impegnata ad attuare tutte le misure necessarie per limitare le esportazioni dei prodotti in causa destinate alla Comunità fino a concorrenza di determinati massimali ripartiti tra gli Stati membri ;

considerando che non è stato possibile realizzare in questa occasione una ripartizione dei massimali secondo le necessità dei mercati rispettivi ; che di conseguenza sussistono disparità tra le condizioni di importazione nei vari Stati membri e che l'uniformazione delle stesse può essere soltanto progressiva ;

considerando che dalla domanda emerge che per il settore industriale interessato esistono serie difficoltà che si manifestano nella fattispecie in un notevole calo della produzione e dell'occupazione ;

considerando che eventuali importazioni indirette, in aggiunta a quelle già effettuate o previste, possono aggravare dette difficoltà economiche ;

considerando che non è possibile applicare a breve termine i metodi con cui gli altri Stati membri apporterebbero la necessaria cooperazione ;

considerando che per conseguenza si deve autorizzare l'applicazione delle misure di protezione a norma dell'articolo 115, primo comma, alle condizioni definite dalla decisione della Commissione del 12 maggio 1971 ([1]), in particolare dall'articolo 1 ;

considerando che non si deve estendere tale autorizzazione alle domande di licenza che hanno motivato il ricorso,

([1]) GU n. L 121 del 3. 6. 1971, pag. 26.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi sono autorizzati ad escludere dal trattamento comunitario i prodotti sotto indicati originari della Iugoslavia e messi in libera pratica negli altri Stati membri, per i quali le domande di titolo di importazione sono state depositate in data successiva al 5 febbraio 1980:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 61.02 B (codici Nimexe: 61.02-31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40) categoria 15 B	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti per donna, per ragazza e per bambini, diversi dagli indumenti della categoria 15 A, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali

Articolo 2

La presente decisione si applica sino al 30 giugno 1980.

Articolo 3

Il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 1980.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente